Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Mercoledì, 14 settembre 1932 - Anno X** **Numero 213**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1º gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

gione tridentina, in Trento: Elenco delle cartelle sorteggiate il 13 agosto 1932 e di quelle estratte nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nella 129ª estrazione del 13 agosto 1932. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. (in liquidazione), in Genova:** Elenco delle obbligazioni di prima emissione sorteggiate nella 32ª estrazione del 18 agosto 1932. — Elenco delle obbligazioni di prima emissione sorteggiate nelle prime 31 estrazioni e non rimborsate a tutto il 16 agosto 1932. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte nei giorni 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 agosto 1932. — **Società idroelettrica comacina, in Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 agosto 1932.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la XI Mostra annuale dell'ammobiliamento ed industrie affini in Cascina.

Con decreto del 28 agosto 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1932-X, registro n. 7 Finanze, foglio n. 283, la Società anonima cooperativa per la Mostra permanente dei mobili in Cascina, è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, l'XI Mostra annuale dell'ammobiliamento ed industrie affini, indetta a Cascina (Pisa) per i mesi di settembre ed ottobre 1932-X.

(6494)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 maggio 1932, n. **1117.**

Riordinamento dell'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne e approvazione di nuovi statuti della Confederazione medesima e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 24 ottobre 1926, n. 1908, 24 marzo 1930, n. 399, e 17 luglio 1931, n. 1247, con i quali, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, fu concesso il riconoscimento giuridico e furono approvati gli statuti della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, e delle Associazioni sindacali ad essa aderenti;

Vista la domanda in data 5 febbraio 1932, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto della organizzazione centrale e periferica e l'approvazione di nuovi statuti, nonchè la modifica della denominazione della Confederazione stessa;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, il Nostro decreto 15 gennaio 1931, n. 200, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399.

La denominazione di « Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne » è sostituita alla denominazione di cui al succitato Nostro decreto.

Art. 2.

È revocato il riconoscimento giuridico alle Unioni regionali ed interregionali dei trasporti terrestri, ed alle Associazioni nazionali della navigazione interna, delle imprese ausiliarie dei trasporti terrestri e della navigazione interna, e dei concessionari telefonici di cui ai Nostri decreti 24 aprile 1927, n. 655, 24 marzo 1930, n. 399, e 17 luglio 1931, n. 1247.

Art. 3.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Federazioni nazionali, aderenti alla Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne:

1. Federazione nazionale fascista della navigazione lacuale e fluviale;
2. Federazione nazionale fascista delle imprese ausiliarie delle comunicazioni interne;
3. Federazione nazionale fascista dei trasporti vari;
4. Federazione nazionale fascista delle comunicazioni elettriche.

Sono approvati gli statuti delle Federazioni di cui al precedente comma, secondo i testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Unioni interprovinciali aderenti alla Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne:

1. Unione fascista piemontese delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie del Piemonte, e con sede in Torino;
2. Unione fascista lombarda delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie della Lombardia, e con sede in Milano;
3. Unione fascista ligure delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie della Liguria, e con sede in Genova;
4. Unione fascista della Venezia Tridentina delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie della Venezia Tridentina, e con sede in Bolzano;
5. Unione fascista veneta delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie di Venezia, Vicenza, Verona, Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, e con sede in Venezia;
6. Unione fascista della Venezia Giulia delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie di Trieste, Udine, Gorizia, Fiume, Pola, e con sede in Trieste;
7. Unione fascista emiliana delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie dell'Emilia, e con sede in Bologna;

8. Unione fascista toscana delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie della Toscana, e con sede in Firenze;

9. Unione fascista marchigiana-abruzzese delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Zara, Teramo, Pescara, Chieti, e con sede in Ancona;

10. Unione fascista umbro-laziale delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie dell'Umbria e del Lazio, nonchè su quella di Aquila, e con sede in Roma;

11. Unione fascista campana delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie della Campania, nonchè su quelle di Campobasso e Potenza, e con sede in Napoli;

12. Unione fascista pugliese delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie delle Puglie, nonchè su quella di Matera, e con sede in Bari;

13. Unione fascista calabrese delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie della Calabria, e con sede in Reggio Calabria;

14. Unione fascista sicula delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie della Sicilia, e con sede in Palermo;

15. Unione fascista sarda delle imprese di comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie della Sardegna, e con sede in Cagliari.

Sono approvati gli statuti delle Unioni interprovinciali di cui al precedente comma, secondo i rispettivi testi conformi al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 5.

Allo statuto dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende dei trasporti terrestri, della navigazione interna e delle attività ausiliarie, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399, sono apportate le modifiche indicate nell'allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Alla denominazione dell'Associazione di cui sopra è sostituita quella di « Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di comunicazioni interne e delle attività ausiliarie ».

Art. 6.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 24 ottobre 1926, n. 1908, sono applicabili anche nei confronti delle Associazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 322, *foglio* 23. — MANCINI.

Statuto della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne » è costituita, con sede in Roma, un'Associazione che riunisce tutte le Associazioni sindacali legalmente riconosciute degli esercenti imprese di trasporti terrestri, comunicazioni elettriche, navigazione interna ed imprese similari, affini, ausiliarie delle suddette, per le quali venga determinato l'inquadramento nella Confederazione, nonchè le Associazioni sindacali legalmente riconosciute dei dirigenti le imprese stesse.

Fanno inoltre parte della Confederazione gli Enti e gli Istituti assistenziali che eventualmente si costituissero a vantaggio delle categorie inquadrate per gli scopi di cui all'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Confederazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, e, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti stabiliti dalla legge, dalle disposizioni delle Autorità governative e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le associazioni che la compongono.

Art. 2.

La Confederazione è formata:

a) da Unioni territoriali e da Associazioni nazionali;

b) da Federazioni nazionali;

c) dagli Enti ed Istituti assistenziali eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Confederazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti in armonia con quelli superiori della Nazione, secondo i dettami della Carta del lavoro.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, di educazione nazionale e morale, di istruzione professionale e di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Confederazione di:

a) disciplinare l'inquadramento sindacale di tutte le categorie rappresentate, secondo le direttive dei competenti organi statali;

b) stabilire, nei limiti di legge, le direttive da osservarsi dalle Associazioni aderenti nella trattazione di questioni sindacali;

c) curare il coordinamento dell'azione assistenziale delle Associazioni aderenti per realizzare la massima unità di indirizzo e la più salda collaborazione;

d) rappresentare legalmente le categorie inquadrate, quando la rappresentanza non spetti alle Associazioni aderenti, rispetto alle pubbliche autorità, alle corrispondenti associazioni sindacali di lavoratori ed alle altre associazioni sindacali; dinanzi alla Magistratura del lavoro; e infine nei confronti di enti od associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate.

Previo consenso del Governo, la rappresentanza delle Associazioni inquadrate potrà essere assunta anche al di fuori del territorio del Regno;

e) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni e le vertenze che potessero sorgere

fra le Associazioni aderenti o fra queste ed altri organismi sindacali;

f) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che siano di interesse generale;

g) stipulare contratti collettivi di lavoro nazionali interessanti le categorie rappresentate; assistere le Associazioni aderenti nella stipulazione dei contratti di loro competenza sostituendosi anche ad esse, quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno;

h) provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti in tutti gli enti, consessi ed organismi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza delle categorie inquadrate, quando la rappresentanza stessa sia esplicitamente attribuita alla Confederazione, o quando, anche in mancanza di esplicita attribuzione, la nomina o la designazione non debba o non possa essere effettuata dalle singole Associazioni aderenti;

i) fare a norma di legge le proposte dei candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

l) autorizzare le Associazioni aderenti a proporre azioni avanti la Magistratura del lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento;

m) promuovere la costituzione di nuove Associazioni sindacali o di Istituti di assistenza economica, di istruzione professionale o di educazione morale e nazionale quando ciò sia ritenuto utile od opportuno per l'inquadramento delle attività rappresentate o per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

n) adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le siano affidate da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato.

TITOLO II.

Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte della Confederazione le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, debbono presentare alla Presidenza della Confederazione regolare domanda accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

La Confederazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto o ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alla deliberazione del Consiglio direttivo confederale; se essa è accettata la presidenza della Confederazione dovrà richiedere al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta, la presidenza della Confederazione ne informa il Ministero delle corporazioni, specificando i motivi che hanno determinato il diniego. È fatta salva la facoltà dell'Associazione interessata di far ricorso, a norma di legge, al predetto Ministero.

Comunque, se entro sei mesi, dalla data di presentazione della domanda, la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, s'intenderà che la domanda stessa non sia stata accolta e l'Associazione avrà facoltà di proporre il ricorso di cui al comma precedente.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Essi sono tenuti a fornire alla Confederazione tutti gli elementi notizie e dati che siano da essa richiesti, nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO III.

Ordinamento della Confederazione.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale è costituito dai presidenti delle Associazioni nazionali, delle Unioni territoriali e delle Federazioni nazionali e dai componenti i direttori delle Unioni.

Partecipano di diritto al Consiglio nazionale i membri del Consiglio direttivo confederale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio nazionale i revisori dei conti e, qualora gli stessi non vi partecipino ad altro titolo, anche i rappresentanti della Confederazione in seno al Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Del Consiglio nazionale farà anche parte un rappresentante degli Enti o Istituti assistenziali aderenti alla Confederazione, designato dagli organi direttivi degli Enti stessi d'accordo fra loro.

Il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria una volta ogni anno, in via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine quando il Consiglio direttivo confederale lo creda opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai revisori dei conti.

La convocazione sarà fatta dal presidente, a cura del quale almeno dieci giorni prima della riunione saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio nazionale, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio nazionale è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Consiglio nazionale. Egli però non può presiedere il Consiglio nazionale nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione. Il Consiglio nazionale elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Il segretario generale della Confederazione è segretario del Consiglio nazionale.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta, per appello nominale. Il presidente del Consiglio nazionale stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente; salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

Il Consiglio nazionale è l'organo supremo della Confederazione e sopraintende alla attività generale di essa.

Spetta al Consiglio nazionale:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive generali che devono essere da essa seguite;

b) di eleggere il presidente della Confederazione, l'amministratore e gli altri membri del Consiglio direttivo;

c) di nominare i revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti;

d) di proporre i candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento nazionale;

e) di deliberare sulle modificazioni allo statuto confederale;

f) di deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo della Confederazione nonchè sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Confederazione; esaminare le relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo il Consiglio potrà delegare al presidente della Confederazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo confederale, oltre che dal presidente della Confederazione, che lo presiede, è composto dall'amministratore e da 12 membri eletti dal Consiglio nazionale. Ne è segretario il segretario generale della Confederazione.

I membri del Consiglio direttivo confederale durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo confederale si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio direttivo oltre il presidente.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Consiglio direttivo che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio direttivo decorsi dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso entro un mese dalla notifica, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo confederale ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio nazionale;

b) di esaminare lo schema del bilancio preventivo della Confederazione da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio nazionale;

c) di deliberare sulla ammissione alla Confederazione di associazioni sindacali o di istituti, costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

d) di deliberare sui ricorsi dei datori di lavoro cui sia negata l'ammissione nelle Associazioni aderenti;

e) di deliberare i provvedimenti di sua competenza previsti dalle norme disciplinari;

f) di deliberare sugli atti indicati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

g) di curare lo studio e l'applicazione della legislazione sociale, e di tutte le iniziative educative ed assistenziali che mirino a favorire, con spirito di solidarietà e con finalità nazionali, i rapporti tra le imprese ed i loro dipendenti;

h) di favorire l'incremento della cultura e della tecnica in tema di trasporti e la elaborazione di studi statistici ed economici utili alla risoluzione delle varie questioni che possono praticamente presentarsi;

i) di deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente che non sia di competenza del Consiglio nazionale;

l) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio nazionale: le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio nazionale nella sua prossima riunione;

m) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal Consiglio nazionale, dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Art. 12.

Il presidente della Confederazione è eletto dal Consiglio nazionale; dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

La sua nomina deve essere approvata a norma di legge.

Art. 13.

Il presidente dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Consiglio nazionale e del Consiglio direttivo. Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni aderenti, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra le varie Associazioni confederate e adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dalle norme emanate dalle autorità competenti.

Spetta altresì al presidente:

a) l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 29, comma primo del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nei riguardi delle Associazioni confederate quando l'esercizio delle funzioni stesse sia attribuito alla Confederazione;

b) convocare e presiedere il Consiglio nazionale e direttivo ed intervenire nelle adunanze dei Consigli delle Associazioni aderenti;

c) rappresentare la Confederazione nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro di efficacia nazionale ed interregionale e le Associazioni aderenti in quelli per i quali ritenga opportuno esercitare la facoltà d'intervento e ratificare la stipulazione di qualunque contratto collettivo delle Associazioni aderenti;

d) deliberare l'intervento della Confederazione nelle controversie innanzi alla Magistratura del lavoro;

e) designare o nominare i rappresentanti della Confederazione in tutti gli enti, organi e consessi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) approvare gli atti delle Associazioni aderenti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dell'articolo 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in quanto nel decreto di riconoscimento delle Associazioni stesse siano attribuite alla Confederazione le funzioni di tutela;

g) deliberare tutti i provvedimenti di sua competenza previsti dalle norme disciplinari;

h) esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio direttivo. Le relative deliberazioni dovranno essere sottoposte al Consiglio direttivo nella prossima riunione;

i) deliberare su tutti gli altri oggetti che non siano di particolare competenza del Consiglio nazionale e del Consiglio direttivo. Il presidente può delegare al segretario generale alcune delle proprie attribuzioni.

Art. 14.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali coloro che appartengono alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Confederazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Il segretario generale è l'organo esecutivo della Confederazione.

Il segretario generale è nominato dal presidente che determina la durata del suo mandato. La sua nomina deve essere sottoposta alla approvazione del Ministero delle corporazioni. Esso deve possedere i requisiti di legge e non può esercitare professioni o assumere cariche senza autorizzazione del presidente.

Art. 16.

Il segretario generale, oltre ad assolvere le attribuzioni delegategli dal presidente, provvede a dare esecuzione alle decisioni e deliberazioni degli organi confederali, alla organizzazione ed alla direzione dei servizi e degli uffici della Confederazione ed alla vigilanza su quelli delle Associazioni confederate. Egli funge inoltre da segretario nelle riunioni del Consiglio nazionale e del Consiglio direttivo.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio direttivo, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 18.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni di primo grado aderenti saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 % delle entrate della Confederazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 20.

Le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni aderenti per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno stabilite con apposito regolamento che sarà deliberato dal Consiglio direttivo confederale e sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Resta comunque stabilito che i dirigenti della Confederazione e delle Associazioni aderenti che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata ai sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

L'amministratore dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Consiglio direttivo ed alle norme contenute nel presente statuto e nel regolamento di cui sopra.

Spetta ad esso di curare la redazione dello schema del bilancio preventivo e di compilare il conto consuntivo.

Art. 21.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 22.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di marzo precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio nazionale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione ed approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

Il Consiglio nazionale nomina cinque revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, i quali devono assistere alle riunioni del Consiglio stesso e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio nazionale e comunicata al Ministero delle corporazioni.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

Le Associazioni nazionali, le Unioni territoriali e le Federazioni nazionali, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente associazione di lavoratori o per la modifica di un contratto esistente, devono informare la Confederazione, ed attendere regolare autorizzazione a trattare.

La Confederazione può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative e alla conclusione del contratto e può altresì, in qualsiasi momento, avocare a sè la trattazione di questioni o vertenze o la stipulazione dei contratti collettivi di competenza delle Associazioni aderenti, quando le questioni, le vertenze ed i contratti stessi abbiano carattere generale o particolare importanza per le categorie inquadrate, o quando le Associazioni interessate non riescano a concludere gli accordi.

I contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle Associazioni aderenti non sono validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 25.

I contratti collettivi stipulati dalla Confederazione sono firmati dal presidente, quale rappresentante della Confederazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, se lo ritenga opportuno, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 26.

Le Associazioni confederate non potranno adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

La Confederazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra le Associazioni confederate e le altre associazioni sindacali sostituendosi alle prime tutte le volte che le controversie abbiano carattere generale o rivestano particolare importanza.

Art. 27.

Indipendentemente dal disposto del precedente articolo, spetta alla Confederazione di concedere alle Associazioni confederate la preventiva autorizzazione per proporre azioni avanti la Magistratura del lavoro. Le Associazioni confederate che siano convenute in giudizio debbono darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il presidente della Confederazione delibera sui ricorsi contro la espulsione dalle Associazioni confederate, sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni e delle eventuali discolpe e difese scritte che gli interessati avranno cura di comunicare alle Associazioni stesse.

La decisione sul ricorso deve essere, a cura del presidente dell'Associazione confederata, notificata all'interessato mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni contro i provvedimenti di cui ai comma precedenti.

Art. 29.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura, oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle Associazioni confederate, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle Corporazioni.

Art. 30.

I provvedimenti di cui al precedente articolo potranno essere attuati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti e siano trascorsi dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Per gli stessi provvedimenti è in facoltà del presidente di chiedere il parere o la decisione del Consiglio direttivo confederale.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 31.

Spetta al Consiglio direttivo confederale di deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Associazioni confederate, nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali o materiali della organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano, comunque, incompatibili con la carica ricoperta.

Prima di prendere la deliberazione di cui al comma precedente, debbono contestarsi, all'interessato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di quindici giorni per presentare le giustificazioni.

Art. 32.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti le Associazioni confederate o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 33.

Il Consiglio direttivo è tenuto a deliberare la denuncia, al Ministero delle corporazioni, dei Consigli direttivi delle Associazioni confederate, ove si ravvisi che possa occorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 34.

Il Consiglio direttivo confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni, delle Associazioni confederate, nei riguardi delle quali si renda eventualmente necessaria la revoca del riconoscimento a norma dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 35.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo confederale o da un terzo dei componenti il Consiglio nazionale.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio nazionale e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di tre quinti dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal Consiglio direttivo.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 36.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Confederazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 37.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto della Federazione nazionale fascista della navigazione lacuale e fluviale.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

È costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista della navigazione lacuale e fluviale.

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, fa parte della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta e, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e da quello della Confederazione, ha la rappresentanza nazionale della categoria per la quale è costituita.

Art. 2.

La Federazione nazionale è formata:

a) dalle sezioni, della categoria rappresentata dalla Federazione, costituite in seno alle Unioni territoriali delle imprese di comunicazioni interne;

b) dagli Enti e Istituti assistenziali a carattere nazionale creati per la categoria, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente la categoria che la compone rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle corrispondenti associazioni dei prestatori d'opera, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata, ed infine, dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di coordinare, secondo le direttive impartite dalla Confederazione, le attività delle sezioni di categoria costituite nel seno delle Unioni territoriali;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, tecnici, sindacali e sociali relativi alla categoria;

d) di stipulare contratti aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e sostituirsi eventualmente alle Unioni nella stipulazione dei contratti locali e nell'azione di loro competenza;

e) di attuare, a vantaggio degli appartenenti alla categoria, i fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione in correlazione alla attività che nello stesso campo svolgono le Unioni e le altre Federazioni nazionali;

f) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di istituti ed enti a carattere nazionale, aventi per iscopo la istruzione professionale tecnica e la educazione nazionale degli appartenenti alla categoria;

g) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti la categoria rappresentata ed adempiere a tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del lavoro e le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

Art. 4.

L'iscrizione delle sezioni alla Federazione nazionale avviene di diritto contemporaneamente alla loro costituzione in seno alle Unioni territoriali.

Art. 5.

L'iscrizione degli istituti ed enti assistenziali alla Federazione avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata da una copia dello statuto e da una relazione morale e finanziaria sull'attività svolta.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione nazionale; essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne e l'osservanza dello statuto e delle disposizioni di essa.

La Federazione nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Sull'accoglimento di tale domanda è competente a deliberare il Consiglio direttivo federale. La decisione, però, non è esecutiva sin quando non intervenga la ratifica della Confederazione.

La Confederazione nazionale, ove approvi le deliberazioni del Consiglio direttivo della Federazione, provvederà a chiedere, a norma di legge, il riconoscimento giuridico dell'istituto assistenziale.

TITOLO II.

Assemblea generale - Consiglio direttivo - Presidente.

Art. 6.

L'assemblea generale è costituita dai capi delle sezioni di categoria aderenti alla Federazione nazionale e dai delegati eletti dalle assemblee delle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 500 lavoratori, o frazione, dipendenti dalle aziende iscritte alla sezione.

Partecipano di diritto all'assemblea generale il presidente ed i membri del Consiglio direttivo federale. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea generale i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti alla Federazione nazionale hanno diritto di fare intervenire alla assemblea generale un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni della assemblea generale da un suo delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta ogni anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio direttivo federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta dal presidente della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno 10 giorni prima della riunione, sarà diramato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla assemblea generale, avviso scritto con la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto a un voto. Non sono ammesse più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 7.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazione sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del presidente della Federazione, dell'amministratore e degli altri membri del Consiglio direttivo federale;

d) nomina di tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;

e) deliberazioni di eventuali modifiche al presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo federale si compone oltrechè del presidente che lo presiede, dell'amministratore e di 5 membri eletti dalla assemblea.

Del Consiglio direttivo farà anche parte un rappresentante degli Enti o Istituti assistenziali aderenti alla Federazione, designato dagli organi direttivi degli Enti stessi d'accordo fra loro.

I membri del Consiglio direttivo federale durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo federale si raduna normalmente una volta ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Consiglio direttivo che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Consiglio direttivo, l'assemblea generale, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione nazionale;

c) delibera sulla convocazione dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione, alla Federazione nazionale degli Istituti assistenziali;

e) designa i rappresentanti della Federazione nazionale in tutti i Consigli, Enti, ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre alla approvazione della Confederazione nazionale;

g) esercita in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi o regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il presidente della Federazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni ed è rieleggibile; presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo federale.

La sua elezione deve essere ratificata dalla Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 12.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione a tutti gli effetti di legge, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Egli cura il collegamento tra le varie sezioni di categoria delle Unioni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre mansioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali coloro che appartengano alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO III.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 14.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio direttivo federale.

Art. 15.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, ecc.).

Art. 16.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 % delle entrate della Federazione nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 17.

L'amministratore della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che verranno compilati dalla Confederazione nazionale.

L'amministratore redige, altresì, lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate con il bilancio preventivo o con speciale dèliberazione regolarmente approvata ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 18.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 19.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo federale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione del bilancio stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 20.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina ogni due anni tre revisori dei conti effettivi e due supplenti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa; di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà comunicata all'assemblea generale ed alla Confederazione nazionale.

TITOLO IV.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 21.

La Federazione nazionale stipula i contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale per tutta o parte della categoria rappresentata, salvo che la Confederazione nazionale eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 22.

La Federazione nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve ottenere dalla Confederazione regolare autorizzazione a trattare.

La Confederazione nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

La Federazione nazionale può, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione di qualsiasi questione o vertenza o la stipulazione di contratti collettivi, interessanti la categoria da essa rappresentata quando le questioni, le vertenze, ed i contratti stessi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria o quando le Unioni non riescano a concludere gli accordi.

Ha pure facoltà di intervenire, a titolo di assistenza, nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale.

Essa inoltre, deve dare il suo parere su tutti i contratti interessanti la categoria da essa rappresentata che le Unioni sottopongono all'autorizzazione preventiva o alla ratifica della Confederazione.

Art. 23.

I contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale sono firmati dal presidente, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi i contratti collettivi non saranno validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 24.

La Federazione nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 25.

La Federazione nazionale non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro senza l'autorizzazione della Confederazione nazionale.

Qualora la Federazione nazionale sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

È fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione nazionale di intervenire nei giudizi in cui la Federazione nazionale sia attrice o convenuta.

Art. 26.

La Federazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero tra le Unioni e le altre Associazioni sindacali, per le materie interessanti la categoria rappresentata.

In ogni caso dovrà fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative ed il proprio parere motivato sulle richieste di autorizzazione ad adire la Magistratura del lavoro che perverranno alla Confederazione da parte delle Unioni per le controversie relative alle categorie inquadrate nella Federazione nazionale.

La Federazione ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro per le controversie interessanti la categoria inquadrata e nei quali qualcuna delle Unioni sia attrice o convenuta.

TITOLO V.

Disposizioni varie.

Art. 27.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale o da un terzo dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti l'assemblea generale.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Consiglio direttivo confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 28.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale il liquidatore, nominato dalla Autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 29.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle imprese ausiliarie delle comunicazioni interne.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

È costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista delle imprese ausiliarie delle comunicazioni interne.

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, fa parte della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta e, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e da quello della Confederazione, ha la rappresentanza nazionale della categoria per la quale è costituita.

Art. 2.

La Federazione nazionale è formata:

a) dalle sezioni, della categoria rappresentata dalla Federazione, costituite in seno alle Unioni territoriali delle imprese di comunicazioni interne;

b) dagli Enti e Istituti assistenziali a carattere nazionale creati per la categoria, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente la categoria che la compone rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle corrispondenti associazioni dei prestatori d'opera, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata, ed infine, dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di coordinare, secondo le direttive impartite dalla Confederazione, le attività delle sezioni di categoria costituite nel seno delle Unioni territoriali;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, tecnici, sindacali e sociali relativi alla categoria;

d) di stipulare contratti aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e sostituirsi eventualmente alle Unioni nella stipulazione dei contratti locali e nell'azione di loro competenza;

e) di attuare, a vantaggio degli appartenenti alla categoria, i fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione in correlazione alla attività che nello stesso campo svolgono le Unioni e le altre Federazioni nazionali;

f) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di Istituti ed Enti a carattere nazionale, aventi per iscopo la istruzione professionale tecnica e la educazione nazionale degli appartenenti alla categoria;

g) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti la categoria rappresentata ed adempiere a tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del lavoro e le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

Art. 4.

L'iscrizione delle sezioni alla Federazione nazionale avviene di diritto contemporaneamente alla loro costituzione in seno alle Unioni territoriali.

Art. 5.

L'iscrizione degli istituti ed enti assistenziali alla Federazione avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata da una copia dello statuto e da una relazione morale e finanziaria sull'attività svolta.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione nazionale; essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne e l'osservanza dello statuto e delle disposizioni di essa.

La Federazione nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Sull'accoglimento di tale domanda è competente a deliberare il Consiglio direttivo federale. La decisione, però, non è esecutiva sin quando non intervenga la ratifica della Confederazione.

La Confederazione nazionale, ove approvi le deliberazioni del Consiglio direttivo della Federazione, provvederà a chiedere, a norma di legge, il riconoscimento giuridico dell'Istituto assistenziale.

TITOLO II.

Assemblea generale - Consiglio direttivo - Presidente.

Art. 6.

L'assemblea generale è costituita dai capi delle sezioni di categoria aderenti alla Federazione nazionale e dai delegati eletti dalle assemblee delle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 500 lavoratori, o frazione, dipendenti dalle aziende iscritte alla sezione.

Partecipano di diritto all'assemblea generale il presidente ed i membri del Consiglio direttivo federale. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea generale i revisori dei conti.

Gli istituti assistenziali aderenti alla Federazione nazionale hanno diritto di fare intervenire alla Assemblea generale un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni della assemblea generale da un suo delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta ogni anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio direttivo federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta dal presidente della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno 10 giorni prima della riunione, sarà diramato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla assemblea generale, avviso scritto con la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto a un voto. Non sono ammesse più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 7.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazione sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del presidente della Federazione, dell'amministratore e degli altri membri del Consiglio direttivo federale;

d) nomina di tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;

e) deliberazioni di eventuali modifiche al presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo federale si compone oltrechè del presidente che lo presiede, dell'amministratore e di 5 membri eletti dalla assemblea.

Del Consiglio direttivo farà anche parte un rappresentante degli Enti o Istituti assistenziali aderenti alla Federazione, designato dagli organi direttivi degli Enti stessi d'accordo fra loro.

I membri del Consiglio direttivo federale durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo federale si raduna normalmente una volta ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Consiglio direttivo che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Consiglio direttivo, l'assemblea generale, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione nazionale;

c) delibera sulla convocazione dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione, alla Federazione nazionale degli istituti assistenziali;

e) designa i rappresentanti della Federazione nazionale in tutti i Consigli, Enti, ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre alla approvazione della Confederazione nazionale;

g) esercita in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi o regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il presidente della Federazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni ed è rieleggibile; presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo federale.

La sua elezione deve essere ratificata dalla Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 12.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione a tutti gli effetti di legge, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Egli cura il collegamento tra le varie sezioni di categoria delle Unioni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre mansioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali coloro che appartengano alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO III.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 14.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente, all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio direttivo federale.

Art. 15.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, ecc.);

Art. 16.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 % delle entrate della Federazione nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 17.

L'amministratore della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che verranno compilati dalla Confederazione nazionale.

L'amministratore redige, altresì, lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate con il bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 18.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 19.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo federale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione del bilancio stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 20.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina ogni due anni tre revisori dei conti effettivi e due supplenti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa; di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà comunicata all'assemblea generale ed alla Confederazione nazionale.

TITOLO IV.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 21.

La Federazione nazionale stipula i contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale per tutta o parte della categoria rappresentata, salvo che la Confederazione nazionale eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 22.

La Federazione nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve ottenere dalla Confederazione regolare autorizzazione a trattare.

La Confederazione nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla sti-

pulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

La Federazione nazionale può, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione di qualsiasi questione o vertenza o la stipulazione di contratti collettivi, interessanti la categoria da essa rappresentata quando le questioni, le vertenze, ed i contratti stessi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria o quando le Unioni non riescano a concludere gli accordi.

Ha pure facoltà di intervenire, a titolo di assistenza, nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale.

Essa inoltre, deve dare il suo parere su tutti i contratti interessanti la categoria da essa rappresentata che le Unioni sottopongono all'autorizzazione preventiva o alla ratifica della Confederazione.

Art. 23.

I contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale sono firmati dal presidente, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi i contratti collettivi non saranno validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 24.

La Federazione nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 25.

La Federazione nazionale non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro senza l'autorizzazione della Confederazione nazionale.

Qualora la Federazione nazionale sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

È fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione nazionale di intervenire nei giudizi in cui la Federazione nazionale sia attrice o convenuta.

Art. 26.

La Federazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero tra le Unioni e le altre Associazioni sindacali, per le materie interessanti la categoria rappresentata.

In ogni caso dovrà fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative ed il proprio parere motivato sulle richieste di autorizzazione ad adire la Magistratura del lavoro che perverranno alla Confederazione da parte delle Unioni per le controversie relative alle categorie inquadrate nella Federazione nazionale.

La Federazione ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro per le controversie interessanti la categoria inquadrata e nei quali qualcuna delle Unioni sia attrice o convenuta.

TITOLO V.

Disposizioni varie.

Art. 27.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale o da un terzo dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti l'assemblea generale.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Consiglio direttivo confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 28.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale il liquidatore, nominato dalla Autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 29.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei trasporti vari.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

È costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dei trasporti vari.

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, fa parte della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta e, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e da quello della Confederazione, ha la rappresentanza nazionale della categoria per la quale è costituita.

Art. 2.

La Federazione nazionale è formata:

a) dalle sezioni, della categoria rappresentata dalla Federazione, costituite in seno alle Unioni territoriali delle imprese di comunicazioni interne;

b) dagli Enti e Istituti assistenziali a carattere nazionale creati per la categoria, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente la categoria che la compone rispetto alle autorità politiche od amministrative, alle corrispondenti Associazioni dei prestatori d'opera, agli Enti, Istituti ed Associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata, ed infine, dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di coordinare, secondo le direttive impartite dalla Confederazione, le attività delle sezioni di categoria costituite nel seno delle Unioni territoriali.

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, tecnici, sindacali e sociali relativi alla categoria;

d) di stipulare contratti aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e sostituirsi eventualmente alle Unioni nella stipulazione dei contratti locali e nell'azione di loro competenza;

e) di attuare, a vantaggio degli appartenenti alla categoria, i fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione in correlazione alla attività che nello stesso campo svolgono le Unioni e le altre Federazioni nazionali;

f) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di Istituti ed Enti a carattere nazionale, aventi per iscopo la istruzione professionale tecnica e la educazione nazionale degli appartenenti alla categoria;

g) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti la categoria rappresentata ed adempiere a tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del lavoro e le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

Art. 4.

L'iscrizione delle sezioni alla Federazione nazionale avviene di diritto contemporaneamente alla loro costituzione in seno alle Unioni territoriali.

Art. 5.

L'iscrizione degli istituti ed enti assistenziali alla Federazione avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata da una copia dello statuto e da una relazione morale e finanziaria sull'attività svolta.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione nazionale; essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne e l'osservanza dello statuto e delle disposizioni di essa.

La Federazione nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Sull'accoglimento di tale domanda è competente a deliberare il Consiglio direttivo federale. La decisione, però, non è esecutiva sin quando non intervenga la ratifica della Confederazione.

La Confederazione nazionale, ove approvi le deliberazioni del Consiglio direttivo della Federazione, provvederà a chiedere, a norma di legge, il riconoscimento giuridico dell'istituto assistenziale.

TITOLO II.

Assemblea generale - Consiglio direttivo - Presidente.

Art. 6.

L'assemblea generale è costituita dai capi delle sezioni di categoria aderenti alla Federazione nazionale e dai delegati eletti dalle assemblee delle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 500 lavoratori, o frazione, dipendenti dalle aziende iscritte alla sezione.

Partecipano di diritto all'assemblea generale il presidente ed i membri del Consiglio direttivo federale. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea generale i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti alla Federazione nazionale hanno diritto di fare intervenire alla assemblea generale un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni della assemblea generale da un suo delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta ogni anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio direttivo federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta dal presidente della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno 10 giorni prima della riunione, sarà diramato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla assemblea generale, avviso scritto con la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto a un voto. Non sono ammesse più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 7.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazione sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nazionale nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del presidente della Federazione, dell'amministratore e degli altri membri del Consiglio direttivo federale;

d) nomina di tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;

e) deliberazioni di eventuali modifiche al presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo federale si compone oltrechè del presidente che lo presiede, dell'amministratore e di 5 membri eletti dalla assemblea.

Del Consiglio direttivo farà anche parte un rappresentante degli Enti o Istituti assistenziali aderenti alla Federazione, designato dagli organi direttivi degli Enti stessi d'accordo fra loro.

I membri del Consiglio direttivo federale durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo federale si raduna normalmente una volta ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Consiglio direttivo che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Consiglio direttivo, l'assemblea generale, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione nazionale;

c) delibera sulla convocazione dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione alla Federazione nazionale degli Istituti assistenziali;

e) designa i rappresentanti della Federazione nazionale in tutti i Consigli, Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre alla approvazione della Federazione nazionale;

g) esercita in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi o regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il presidente della Federazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni ed è rieleggibile; presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo federale.

La sua elezione deve essere ratificata dalla Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 12.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione a tutti gli effetti di legge, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Egli cura il collegamento tra le varie sezioni di categoria delle Unioni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre mansioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali coloro che appartengono alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO III.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 14.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente, all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio direttivo federale.

Art. 15.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, ecc.).

Art. 16.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 17.

L'amministratore della Federazione dovrà curare chè la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che verranno compilati dalla Confederazione nazionale.

L'amministratore redige, altresì, lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate con il bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 18.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 19.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo federale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione del bilancio stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 20.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina ogni due anni tre revisori dei conti effettivi e due supplenti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa; di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà comunicata all'assemblea generale ed alla Confederazione nazionale.

TITOLO IV.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 21.

La Federazione nazionale stipula i contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale per tutta o parte della categoria rappresentata, salvo che la Confederazione nazionale eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 22.

La Federazione nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve ottenere dalla Confederazione regolare autorizzazione a trattare.

La Confederazione nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

La Federazione nazionale può, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione di qualsiasi questione o vertenza o la stipulazione di contratti collettivi, interessanti la categoria da essa rappresentata quando le questioni, le vertenze, ed i contratti stessi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria o quando le Unioni non riescano a concludere gli accordi.

Ha pure facoltà di intervenire, a titolo di assistenza, nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale.

Essa inoltre, deve dare il suo parere su tutti i contratti interessanti la categoria da essa rappresentata che le Unioni sottopongono all'autorizzazione preventiva o alla ratifica della Confederazione.

Art. 23.

I contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale sono firmati dal presidente, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi i contratti collettivi non saranno validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 24.

La Federazione nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 25.

La Federazione nazionale non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro senza l'autorizzazione della Confederazione nazionale.

Qualora la Federazione nazionale sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

È fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione nazionale di intervenire nei giudizi in cui la Federazione nazionale sia attrice o convenuta.

Art. 26.

La Federazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero tra le Unioni e le altre Associazioni sindacali, per le materie interessanti la categoria rappresentata.

In ogni caso dovrà fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative ed il proprio parere motivato sulle richieste di autorizzazione ad adire la Magistratura del lavoro che perverranno alla Confederazione da parte delle Unioni per le controversie relative alle categorie inquadrate nella Federazione nazionale.

La Federazione ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro per le controversie interessanti la categoria inquadrata e nei quali qualcuna delle Unioni sia attrice o convenuta.

TITOLO V.

Disposizioni varie.

Art. 27.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale o da un terzo dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti l'assemblea generale.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Consiglio direttivo confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 28.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale il liquidatore, nominato dalla Autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 29.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle comunicazioni elettriche.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

È costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista delle comunicazioni elettriche.

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, fa parte della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta e, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e da quello della Confederazione, ha la rappresentanza nazionale di tutte le imprese esercenti nel Regno concessioni telefoniche in virtù della legge 8 febbraio 1923, n. 399.

Art. 2.

La Federazione, nell'àmbito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente la categoria che la compone, rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle corrispondenti Associazioni dei lavoratori, agli Enti, Istituti ed Associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata ed infine, dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, tecnici, sindacali e sociali relativi alla categoria;

c) di stipulare contratti aventi efficacia per la categoria rappresentata dalla Federazione;

d) di promuovere la collaborazione delle imprese rappresentate;

e) di promuovere qualsiasi iniziativa che tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti;

g) di esperire azione conciliatrice nelle controversie di lavoro interessanti la categoria rappresentata ed adempiere a tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità e della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le imprese esercenti le attività di cui all'art. 1:

a) che abbiano la loro sede nel Regno;

b) che siano iscritte negli albi tenuti dai Consigli provinciali dell'economia corporativa;

c) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire, emanate;

d) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale, e posseggano gli altri requisiti di legge.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente della Federazione e deve contenere la di-

chiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

La iscrizione a socio vale per cinque anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per eguale tempo, per periodi successivi, se non siano state presentate dimissioni, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio della Federazione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

I soci della Federazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 4;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio della Federazione, per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi. I soci sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dalla Federazione e dalla Confederazione.

Sono altresì tenuti ad informare la Federazione di tutte le controversie che sorgano tra essi e i loro prestatori di lavoro, sia nella applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento della Federazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Gruppi.

Art. 9.

La Federazione suddivide, nel proprio seno, le imprese rappresentate in cinque gruppi interregionali:

1. Gruppo concessionari telefonici dell'Italia nord-occidentale;
2. Gruppo concessionari telefonici dell'Italia nord-orientale;
3. Gruppo concessionari telefonici dell'Italia medio-occidentale;
4. Gruppo concessionari telefonici dell'Italia medio-orientale;
5. Gruppo concessionari telefonici dell'Italia meridionale.

Art. 10.

Ogni gruppo sarà retto da un capo gruppo designato dalle imprese aventi sede nella circoscrizione del gruppo. Le imprese stesse designeranno anche un altro loro rappresentante in seno al Consiglio direttivo della Federazione.

Le norme per il funzionamento dei gruppi, e la determinazione delle loro attribuzioni saranno deliberate dal Consiglio direttivo della Federazione e sottoposte all'approvazione del presidente della Confederazione e del Ministero delle corporazioni.

I gruppi sono organi interni della Federazione in tutto vincolati alla disciplina sociale e non potranno assumere impegni senza la specifica delega preventiva del presidente della Federazione.

TITOLO IV.

Consiglio direttivo - Presidente.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è costituito dal presidente della Federazione, dai capi dei gruppi interregionali e dai membri designati dai gruppi stessi in ragione di un membro per ciascun gruppo.

Partecipano al Consiglio direttivo i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti alla Federazione nazionale hanno diritto di far intervenire al Consiglio direttivo un proprio rappresentante.

Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria ogni 4 mesi. In via straordinaria potrà essere convocato quando il presidente lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri oppure lo richiedano i revisori dei conti.

La convocazione è fatta dal presidente della Federazione nazionale a cura del quale, almeno 8 giorni prima della riunione, sarà diramato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avviso scritto con la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a 4 giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando siano presenti tanti membri che dispongano di almeno due terzi del numero totale dei voti assegnati ai gruppi.

Il presidente della Federazione nazionale è di diritto presidente del Consiglio.

Ciascun gruppo ha diritto ad un voto per ogni milione di capitale nominale stabilito dallo Stato per ogni società aderente all'atto della concessione.

Il gruppo esercita il suo diritto di voto a mezzo di uno solo dei suoi rappresentanti.

Per le questioni riflettenti puramente la tutela economica delle imprese rappresentate è necessaria analoga decisione di tutti i consiglieri presenti, e nessuna deliberazione potrà essere presa in merito se non con voto unanime. Tutte le deliberazioni di altra natura sono prese a maggioranza di voti.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo:

a) delibera sulle questioni e direttive riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) elegge, nel suo seno, il presidente della Federazione e l'amministratore;

c) nomina tre revisori dei conti;

d) delibera sulle eventuali modifiche al presente statuto;

e) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Federazione nazionale;

f) delibera sull'ammissione dei soci alla Federazione nazionale;

g) designa i rappresentanti della Federazione nazionale in tutti i Consigli, Enti, ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre alla approvazione della Confederazione nazionale;

i) delibera in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

l) adempie a tutte le altre mansioni che gli si siano attribuite dalle leggi o regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il presidente della Federazione è eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile; presiede il Consiglio direttivo.

La sua nomina deve essere ratificata dalla Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazione per i provvedimenti definitivi i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 14.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione a tutti gli effetti di legge, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Egli cura il collegamento tra i vari gruppi interregionali, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre mansioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali coloro che appartengano alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO V.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilancio.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio direttivo.

Art. 17.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dalla Federazione nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, ecc.).

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926 n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 % delle entrate della Federazione nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

L'amministratore della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che verranno compilati dalla Confederazione nazionale.

L'amministratore redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate con il bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione del bilancio stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo della Federazione nazionale nomina ogni due anni tre revisori dei conti i quali devono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa; di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà comunicata al Consiglio direttivo ed alla Confederazione nazionale.

TITOLO VI.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

La Federazione nazionale stipula i contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo che la Confederazione nazionale eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 24.

La Federazione nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve ottenere dalla Confederazione regolare autorizzazione a trattare.

La Confederazione nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 25.

I contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale sono firmati dal presidente, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi i contratti collettivi non saranno validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 26.

La Federazione nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie relative alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 27.

La Federazione nazionale non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro senza l'autorizzazione della Confederazione nazionale.

Qualora la Federazione nazionale sia convenuta in giudizio dinnanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

È fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione nazionale di intervenire nei giudizi in cui la Federazione nazionale sia attrice o convenuta.

TITOLO VII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il presidente della Federazione ha facoltà di proporre alla Confederazione, che delibera in merito, l'applicazione della censura alle aziende che comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e della Confederazione.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 29.

Il Consiglio della Federazione ha facoltà di proporre alla Confederazione, che provvede in merito, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, all'azienda che manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti della Federazione, o sia recidiva alle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi, con lettera raccomandata, gli addebiti, dando un termine non minore di 8 giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito sarà provveduto con deliberazione motivata la quale dovrà essere notificata all'azienda interessata; questa ha diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il Consiglio della Federazione ha facoltà di proporre alla Confederazione, che provvede in merito, l'espulsione di una azienda per violazione del disposto dell'art. 5, o per gravi atti di insubordinazione, oppure per azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione, o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza della impresa nella Federazione.

Prima che il provvedimento sia adottato dovranno essere contestati gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 31.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte da un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.

Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio direttivo della Federazione nazionale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale, il liquidatore, nominato dalla Autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto delle Unioni interprovinciali delle imprese di comunicazioni interne.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita l'Unione fascista . . . . delle imprese di comunicazioni interne come associazione sindacale di primo grado.

L'Unione fa parte della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne e ne segue le direttive e la disciplina.

Essa ha sede in . . . . e spiega la sua azione sul territorio delle provincie di . . . .

Art. 2.

L'Unione rappresenta legalmente nell'ambito della sua competenza le imprese di trasporti terrestri, di navigazione lacuale e fluviale, e le imprese similari od affini o ausiliarie delle suddette che, per determinazione del Ministero delle corporazioni, siano inquadrabili nella Confederazione.

Aderiscono all'Unione gli enti ed istituti assistenziali eventualmente costituiti nella circoscrizione, a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'attività dell'Unione è regolata oltre che dalle disposizioni di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute nello statuto della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne.

Art. 3.

Gli iscritti, a seconda dell'attività esercitata, fanno capo a distinte sezioni di categoria in cui è suddivisa l'Unione.

Art. 4.

L'Unione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre associazioni sindacali e davanti alla Magistratura del lavoro le categorie dei datori di lavoro che la compongono e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro i rapporti di prestazione d'opera tra le categorie professionali dei datori di lavoro da essa rappresentate e quelle dei prenditori d'opera e di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

c) di disciplinare, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, mediante la conclusione di contratti o convenzioni i rapporti economici che possono interessare le categorie da essa rappresentate;

d) di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di Enti assistenziali, mantenendo con essi uno stretto collegamento e svolgendo la necessaria opera di coordinamento e di vigilanza perchè la loro attività possa raggiungere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

e) di eleggere o designare, in armonia con gli statuti e le disposizioni delle associazioni di grado superiore, propri rappresentanti in tutti gli Enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti le categorie inquadrate e negli altri casi previsti dalla legge;

f) di curare l'assistenza economico-sociale, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

g) di adempiere a tutte le altre funzioni e compiti che le derivino dal presente statuto o che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità e della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne.

TITOLO II.

Soci.

Art. 5.

Possono far parte della Unione, in qualità di soci, le imprese individuali o collettive.

a) che abbiano la loro sede legale nel territorio di competenza della Unione. Su domanda motivata dell'interessato, il presidente della Confederazione può consentire che l'impresa sia associata nel luogo ove ha la sua direzione, piuttosto che in quello ove ha la sua sede legale;

b) che siano iscritte negli albi tenuti dai Consigli provinciali dell'economia corporativa;

c) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti o le altre norme che in base allo statuto siano, anche in avvenire, emanate;

d) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale, e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere, che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Unione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e di statuto, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 7.

Sull'ammissione dei soci decide il Direttorio della Unione. Contro il rifiuto d'ammissione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per cinque anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera, almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 9.

I soci dell'Unione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;

b) per espulsione deliberata dal Direttorio dell'Unione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 12.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dalla Unione e dalle organizzazioni superiori.

Sono altresì tenuti ad informare l'Unione di tutte le controversie che sorgano tra essi e i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Unione nei casi di inadempienza dei prestatori di opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Organizzazione interna - Sezioni - Delegazioni.

Art. 13.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente statuto, l'Unione si suddivide, ai soli effetti interni, in sezioni di categoria.

I soci appartenenti a ciascuna sezione di categoria saranno convocati per la elezione del capo sezione, e dei delegati all'assemblea della Federazione nazionale di categoria, nonchè per l'esame dei problemi che interessano le imprese appartenenti alla categoria.

Le assemblee di sezione saranno convocate e presiedute dal presidente dell'Unione. Per le modalità di riunione di tali assemblee, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale dell'Unione.

Il capo sezione dura in carica due anni ed è rieleggibile. La sua elezione deve essere ratificata dal presidente dell'Unione. Le altre norme occorrenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni, per le riunioni e deliberazioni saranno determinate dal Consiglio direttivo confederale e sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 14.

L'Unione potrà, previa autorizzazione del presidente della Confederazione, istituire delegazioni provinciali per l'assistenza in provincia alle imprese in essa residenti. Tali delegazioni agiranno nei limiti fissati dall'Unione e sotto la responsabilità del presidente della stessa.

Le sezioni di categoria di cui all'articolo precedente e le delegazioni provinciali sono organi interni dell'Unione, in tutto vincolati alla disciplina sociale e non potranno assumere impegni di sorta, senza la specifica delega preventiva del presidente dell'Unione.

TITOLO IV.

Assemblea generale - Direttorio - Presidente.

Art. 15.

L'assemblea generale è formata da tutti i soci iscritti all'Unione.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante inviti scritti diramati a cura del presidente dell'Unione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Gli inviti dovranno essere inviati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno; potrà essere convocata straordinariamente quante volte lo deliberi il Direttorio dell'Unione o ne faccia domanda motivata un terzo dei componenti l'assemblea o lo richiedano i revisori dei conti.

La convocazione dell'assemblea deve essere preventivamente autorizzata dalla presidenza della Confederazione.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto per ogni cento lire o frazione di cento lire di contributo obbligatorio pagato nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione. Non sono ammesse più di due deleghe.

Il presidente dell'Unione è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I membri del Direttorio dell'Unione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea, ma senza voto, i revisori dei conti dell'Unione.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 16.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione può essere fissata nella medesima giornata, ma almeno un'ora dopo quella di prima convocazione.

In tal caso l'avviso di convocazione deve chiaramente indicare l'ora della seconda.

Art. 17.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 18.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Unione;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Unione ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Unione nonchè le relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente dell'Unione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il presidente ed i membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 19.

Il Direttorio dell'Unione si compone del presidente che lo presiede e di membri eletti tra i soci dall'assemblea generale in ragione di un membro per ogni duemila, o frazione, lavoratori dipendenti dalle aziende associate, con un minimo di 4 ed un massimo di 12 membri.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 20.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre e, straordinariamente, quante volte lo ritenga opportuno il presidente o lo richiedano la maggioranza dei membri o i revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e l'ordine del giorno.

La riunione del Direttorio è valida quando siano presenti almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

In caso di urgenza, è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio dopo decorsi i dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri del Direttorio, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla convocazione dell'assemblea generale per la elezione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 21.

Il Direttorio ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo dell'Unione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci a termini dell'art. 7;

e) di designare i rappresentanti dell'Unione negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato o degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dagli statuti;

f) di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima, per la ratifica, nella prossima riunione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Il Direttorio ha facoltà di eleggere nel suo seno e su proposta del presidente, uno o due vice-presidenti.

Il Direttorio elegge, altresì, nel suo seno, l'amministratore.

Art. 22.

Il presidente dell'Unione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 23.

Il presidente dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea.

Egli cura il collegamento tra le varie sezioni dell'Unione, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Il presidente in caso di assenza o impedimento designa a sostituirlo un vice-presidente.

In mancanza del vice-presidente, la designazione potrà cadere su di un membro del Direttorio.

Art. 24.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali coloro che appartengano alla categoria.

I dirigenti delle Unioni non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove sia necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO V.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 25.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengono in possesso dell'Unione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Del patrimonio dell'Unione, a cura dellamministratore, deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario, che sarà presentato debitamente aggiornato, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio.

Art. 26.

Le entrate dell'Unione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 27.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie, per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 per cento delle entrate dell'Unione:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento, previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 28.

L'amministratore dell'Unione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale.

L'amministratore redige altresì lo schema di bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

I dirigenti dell'Unione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 29.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 30.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio dell'Unione entro il mese di marzo di ciascun anno, ed approvato entro lo stesso periodo dall'assemblea generale, in una col conto consuntivo.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, sabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

L'assemblea generale dell'Unione nomina ogni due anni tre revisori dei conti effettivi e due supplenti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Direttorio dell'Unione.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO VI.

Contratti collettivi di lavoro e patti diversi.

Art. 32.

L'Unione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentante, salvo i casi in cui la Confedera-

zione o le Federazioni nazionali esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei propri statuti.

La Confederazione o le Federazioni nazionali, oltre alla facoltà prevista dal comma precedente possono, ove lo ritengano opportuno, intervenire o farsi rappresentare da un loro delegato per assistere e partecipare alla discussione e conclusione del contratto.

Art. 33.

I contratti collettivi stipulati dall'Unione sono firmati dal presidente quale legale rappresentante dell'Associazione.

Il presidente può con mandato speciale delegare l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non sia stato preventivamente autorizzato e poi ratificato per iscritto dalla Confederazione, sentita la Federazione nazionale interessata.

Art. 34.

L'Unione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

In ogni caso l'Unione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione scritta dalla Confederazione. Qualora l'Unione sia convenuta in giudizio davanti alla Magistratura del lavoro dovrà darne immediato avviso alla Confederazione.

Spetta all'Unione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro, delle categorie per le quali essa è costituita nell'ambito della circoscrizione in cui essa opera.

È fatta salva la facoltà della Confederazione di intervenire nei giudizi in cui l'Unione sia attrice o convenuta.

Art. 35.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienze dei contratti collettivi di lavoro, l'Unione, alla quale sia stata denunciata l'inadempienza, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della vertenza.

L'Unione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

Art. 36.

Le norme di cui agli articoli 32, 33 saranno osservate anche per la stipulazione di accordi o convenzioni che l'Unione intendesse concludere per regolare i rapporti economici interessanti le categorie rappresentate.

TITOLO VII.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 37.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Unione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio dell'Unione.

Art. 38.

Il Direttorio dell'Unione ha la facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Unione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il detto termine, il Direttorio dell'Unione provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha il diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale la sospensione è applicata d'ufficio dal presidente fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 39.

Il Direttorio dell'Unione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio quando questi abbia violato il disposto dell'art. 9 del presente statuto, od abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione, o qualora dimostri difetto di senso nazionale o morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'Unione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 40.

In caso di revoca di riconoscimento dell'Unione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 41.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio dell'Unione o da un quinto dei soci. Esse de-

vono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale dell'Unione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti l'assemblea aventi diritto a voto.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal Direttorio confederale. È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 42.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale, agli statuti delle Federazioni nazionali ed ai principî generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di comunicazioni interne e delle attività ausiliarie.

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Con la denominazione di Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di comunicazioni interne e delle attività ausiliarie è costituita, con sede in Roma, una associazione sindacale che riunisce sotto il simbolo del Littorio i direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di ufficio o di servizio con funzioni analoghe, gli institori ed in genere gli impiegati muniti di procura delle aziende di trasporti terrestri, di navigazione lacuale e fluviale, di comunicazioni elettriche ed esercenti attività similari, affini ed ausiliarie delle medesime.

« L'Associazione estende la sua competenza sul territorio nazionale ».

L'art. 4, comma *a*), è sostituito dal seguente:

« *a*) siano direttori tecnici ed amministrativi, capi di ufficio o di servizio con funzioni analoghe, institori ed in generale impiegati muniti di procura delle aziende di comunicazioni interne, affini od ausiliarie delle medesime ».

L'art. 17 è soppresso.

La lettera *c*) dell'art. 18 è così modificata:

« *c*) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

L'ultimo capoverso dell'art. 18 è soppresso.

La lettera *b*) dell'art. 19 è così modificata:

« *b*) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

L'ultimo capoverso dell'art. 19 è soppresso.

La lettera *d*) dell'art. 20 è così modificata:

« *d*) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« L'Associazione nazionale stipula i contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale per tutta o parte della categoria rappresentata.

« L'Associazione nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve ottenere dalla Confederazione regolare autorizzazione a trattare ».

L'art. 26 è sostituito dal seguente:

« I contratti collettivi stipulati dall'Associazione nazionale sono firmati dal presidente, quale rappresentante legale dell'Associazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

« Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

« In tutti i casi i contratti collettivi non saranno validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione ».

L'art. 28 è soppresso.

Gli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 assumono rispettivamente la numerazione di 28, 29, 30, 31, 32 e 33.

Negli articoli 2, 32 (ora 31) e 34 (ora 33) alla denominazione di « Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna » è sostituita quella di « Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1932, n. 1118.

Soppressione del divieto di esportazione per le traverse di faggio per ferrovia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sopprimere il divieto di esportazione delle traverse di faggio per ferrovia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di esportazione per le traverse di faggio per ferrovia è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. **1119**.
Autorizzazione al Regio istituto industriale di Pisa ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio da intitolare alla memoria dell'ing. Guido Di Nola.

N. 1119. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto industriale in Pisa viene autorizzato ad accettare la donazione di due obbligazioni 5 % del prestito del comune di Sesto Calende, di L. 1000 ciascuna, fatta a suo favore dal sig. Ugo Di Nola, per la istituzione di un premio da intitolare alla memoria dell'ing. Guido Di Nola e da conferire annualmente al miglior alunno licenziato dal suddetto Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. **1120**.
Autorizzazione al Regio istituto superiore agrario di Portici ad accettare una donazione, ed erezione in ente morale della Fondazione « Gaetano Baudin ».

N. 1120. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore agrario di Portici è autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.600 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dal cav. Onorato Baudin per l'istituzione di una fondazione destinata a conferire una o più borse di studio intitolate al nome di Gaetano Baudin. Col medesimo decreto la Fondazione « Gaetano Baudin », come sopra istituita presso il detto Istituto, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1121**.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Lecce ad accettare un'eredità.

N. 1121. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Lecce viene autorizzato ad accettare con beneficio d'inventario la quota parte dell'eredità lasciata dall'ing. Vincenzo Villani a favore dell'Istituto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. **1122**.
Autorizzazione al Regio istituto industriale di Pisa ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio da intitolare alla signorina Costanza Carro Cao.

N. 1122. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto industriale in Pisa viene autorizzato ad accettare, dal Comitato costituitosi per onorare la memoria della signorina Costanza Carro Cao, la donazione di L. 3000, rappresentata da sei buoni del Tesoro di L. 500 ciascuno, per istituire un premio da intitolare alla suddetta signorina e da conferire annualmente ad un alunno dell'Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1123**.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 1123. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 100.000 disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla signora Origgi Ida fu Luigi, con l'obbligo d'impiegarlo in consolidato 5 %.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1932 - *Anno X*

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1932.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la Federazione provinciale agricola reggiana con sede in Reggio Emilia, la Cooperativa agricola reggiana con sede in Reggio Emilia, ed altre.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza presentata dalla Federazione provinciale agricola reggiana, Società anonima cooperativa a capitale illimitato con sede in Reggio Emilia, la quale espone di voler procedere alla fusione con le seguenti Società anonime cooperative a capitale illimitato: 1°) Cooperativa agricola reggiana; 2°) Consorzio degli agricoltori reggiani; 3°) Consorzio agrario cooperativo di Montecchio; 4°) Consorzio agrario cooperativo della montagna reggiana; 5°) Consorzio agrario cooperativo di S. Martino in Rio; 6°) Consorzio agrario cooperativo di S. Polo d'Enza; 7°) Consorzio agrario cooperativo scandianese; mediante costituzione di una nuova società anonima cooperativa per azioni a capitale illimitato che assumerà la denominazione di « Consorzio agrario cooperativo reggiano »;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione delle seguenti Società anonime cooperative a capitale illimitato: 1°) Federazione provinciale agricola reggiana con sede in Reggio Emilia; 2°) Cooperativa agricola reggiana con sede in Reggio Emilia; 3°) Consorzio degli agricoltori reggiani con sede in Reggio Emilia; 4°) Consorzio agrario cooperativo di Montecchio con sede in Montecchio Emilia; 5°) Consorzio agrario cooperativo della montagna reggiana con sede in Castelnuovomonti; 6°) Consorzio agrario cooperativo di S. Martino in Rio, con sede in S. Martino in Rio; 7°) Consorzio agrario cooperativo di S. Polo d'Enza, con sede in S. Polo d'Enza; 8°) Consorzio agrario cooperativo scandianese, con sede in Scandiano, mediante formazione di una nuova Società anonima cooperativa a capitale illimitato sotto la denominazione di « Consorzio agrario cooperativo reggiano »: rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le mag-

gioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine della esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6490)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1619 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bussanich Maria ved. di Nicolò, figlia del fu Domenico Tarabocchia e della fu Margherita Vidulich, nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 28 gennaio 1860 e abitante a Sansegno (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Sansego: Giovanni, il 3 aprile 1882; Nicolò, il 24 agosto 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1932 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4439)

N. 1658 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Matteo, figlio del fu Francesco e della fu Domenica Morin, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 6 luglio 1878 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Mircovich di Antonio e fu Andreana Bussanich, nata a Sansego il 19 agosto 1881, ed al figlio Francesco, nato a Sansego il 4 settembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4440)

N. 1649 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Nicolò, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Bussanich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 15 settembre 1879 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Mattessich di Nicolò e di Giacomina Bussanich, nata a Sansego il 17 agosto 1884, ed ai figli nati a Sansego: Giovanni, il 27 settembre 1906; Maria, il 27 ottobre 1907; Nicolò, il 16 ottobre 1921; Domenico, il 29 agosto 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4437)

N. 1647 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Antonio, figlio del fu Luca e di Antonia Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 17 ottobre 1885 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Picinich fu Giovanni e fu Nicolina Morin, nata a Sansego l'11 novembre 1894, ed ai figli nati a Sansego: Giovanni, il 12 settembre 1920; Antonio, il 12 settembre 1920 (gemelli); Antonia, il 16 ottobre 1921; Maria, il 16 febbraio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4438)

N. 1665 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Antonio, figlio di Antonio e della fu Domenica Morin, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 24 dicembre 1891 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gaudenzia Mircovich di Giovanni e di Gaudenzia Mattessich, nata a Sansego il 1° ottobre 1897; ed ai figli nati a Sansego: Giovanni, il 31 gennaio 1919; Domenica, il 23 aprile 1921; Maria, il 24 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4441)

N. 1750 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Antonia Barichievich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 13 agosto 1875 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Teresa Radellich fu Simone e fu Maria Bellanich, nata a S. Pietro dei Nembi il 24 dicembre 1890; alla figlia Maria, nata a S. Pietro dei Nembi il 27 agosto 1921; al figlio della defunta prima moglie: Antonio Lovrin, Giovanni, nato a S. Pietro dei Nembi il 4 gennaio 1902; alla nuora Maria Bellanich fu Antonio e di Antonia Ragusin, moglie di Giovanni Bussanich, nata a San Pietro dei Nembi il 26 maggio 1903; ed alla madre Antonia Barichievich fu Simeone e fu Mattea Lettich, vedova di Giovanni Bussanich, nata a San Pietro dei Nembi il 12 marzo 1843.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4442)

N. 1666 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Antonio, figlio del fu Antonio e di Domenica Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 20 febbraio 1862 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni della defunta moglie Domenica Morin, nato a Sansego il 26 novembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4443)

N. 50-1049 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Badalic Giuseppa in Batti di Giovanni e di Smet Maria, nata a Vittuglia (Sambasso) il 12 settembre 1877 e residente a Vittuglia (Sambasso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badali ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6216)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni con lettera in data 10 settembre 1932 ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, che provvede all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia ».

(6515)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 186.

Media dei cambi e delle rendite

del 1[illegible] settembre 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.50
Inghilterra. (Sterlina)	68.10
Francia. (Franco)	76.35
Svizzera. (Franco)	376.10
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.702
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.55
Cecoslovacchia. (Corona)	57.80
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.53
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.642
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.425
Olanda. (Fiorino)	7.83
Polonia. (Zloty)	217 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	157 —
Svezia. (Corona)	3.49
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	376.25
Rendita 3,50 % (1906)	75.20
Id. 3,50 % (1902)	72 —
Id. 3 % lordo	49.50
Consolidato 5 %	82.10
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.05
Id. id. Id. 1934	99.975
Id. id. Id. 1940	99.85
Id. id. id. 1941	99.875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	84.725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di certificato consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 93.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore sino alla concorrenza di L. 390, e la traslazione della residuale rendita a favore del minore Siniscalco Raffaele di Americo, del certificato consolidato 5 per cento, n. 141053 dell'annua rendita di L. 525, intestato a Siniscalco Grazia di Americo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Baronissi (Salerno).

Essendo detto certificato mancante di una notevole parte del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 settembre 1932 - Anno X

(6500) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.